

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Con ricorso del 05.02.2025, la parte ricorrente, a fronte della anticipata estinzione avvenuta a settembre 2024 – in occasione della rata 50/120 - del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato in data 1.08.2020, chiede l'equa restituzione degli oneri ex art. 125 sexies TUB e così per complessivi euro 590,45 oltre interessi, nonché la restituzione della commissione di estinzione anticipata di euro 145,05 in quanto illegittimamente addebitata ed eventuali quote insolute. Da ultimo chiede il rimborso delle spese legali per euro 200,00 per il ricorso all'arbitro.

L'intermediario con le controdeduzioni chiede preliminarmente la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della questione rimessa, dal Giudice di Pace di Palermo, alla Corte di Giustizia UE sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Nel merito ritiene di aver operato in sede estintiva secondo le previsioni normative e di contratto. Contestando tutte le richieste, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In merito alla eccezione preliminare di sospensione del presente provvedimento in attesa della definizione del procedimento innanzi alla Corte di Giustizia UE, ritiene questo Collegio di non poter accogliere la richiesta non rivestendo la questione – allo stato e per quanto documentato – carattere di pregiudizialità.

Nel merito, la questione sottoposta a questo Collegio attiene la richiesta di rimborso ex art. 125 sexies TUB degli oneri per anticipata estinzione di un finanziamento. Al riguardo si osserva quanto segue.

PREMESSO CHE

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

PREMESSO INOLTRE CHE

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

PREMESSO INOLTRE CHE

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

PREMESSO ALTRESI' CHE

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso

dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

- Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 8753 del 24.07.2024 che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le commissioni di attivazione che le provvigioni dell'intermediario del credito. Ha invece ritenuto *recurring* le commissioni di gestione (pari a zero nel presente contratto) e i costi di incasso rate.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	►	120
rate scadute	►	50
rate residue		70

TAN ► 5,248%

% restituzioni
- in proporzione lineare 58,33%
- in proporzione alla quota interessi 36,63%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm di attivazione (up front)	€ 723,00	€ 421,75 ○	€ 264,84 ○	○	€ 264,84
○	comm di gestione (recurring)	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
○	provv.inter. credito (up front)	€ 289,20	€ 168,70 ○	€ 105,94 ○	○	€ 105,94
○	costi incasso rate (recurring)	€ 237,60	€ 138,60 ○	€ 87,03 ○	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 370,78

Sulla domanda di restituzione di eventuali quote insolute, parte ricorrente non produce buste paga dalle quale evincersi eventuali addebiti e, pertanto, la domanda non può essere esaminata.

Con riguardo alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/20 del 31.3.2020 secondo cui *“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, secondo cui *“l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

Dal conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 145,05, che risulta superiore al limite legale dell'1% fissato dall'art. 125 sexies t.u.b..

Infatti, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, l'applicazione della penale risulta consentita nella misura massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, salvo diversa regolamentazione contrattuale (che nel caso di specie non ricorre). Dall'esame del conteggio estintivo risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata era pari ad euro 14.366,74. Quindi la penale massima applicabile sarebbe stata di euro 143,66.

L'intermediario ha applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1%, in quanto l'ha calcolata senza dedurre dal debito residuo l'abbuono di euro 138,60 relativo agli oneri recurring non maturati.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. Il convenuto ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125 sexies cit., richiamata testualmente nel contratto, che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 516,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA